



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 5 del mese di ottobre alle ore 16.00 a Palermo tra i signori:

- **GLIUBIZZI GIAMPIERO** nato a Palermo (PA) il18/06/1959, residente a Palermo in via Belgio n. 2, codice fiscale GLBGPR59H18G273G;
- **ROCCA GIUSEPPE** nato a Palermo (PA) il 18/05/1055, residente a in via Giuseppe Pitrè n. 149, codice fiscale RCCPP55E18G273H;
- **IPPOLITO GIOVANNI ANDREA** nato ad Agrigento (AG) il 17/06/64, residente a in via Massimo D' Azeglio n. 8, codice fiscale PPLGNN64H17A089P;
- CERNIGLIA RAITANO GIOVANNA nata a Misilmeri (PA) il21/03/1963, residente a in via Guglielmo Borremans n.9, codice fiscale CRNGNN63C61F246J;
- LI FAVI ANGELO nato a Palermo (PA) il 04//01/1975, residente a Palermo in via Fratelli Biglia N. 7, codice fiscale LFVNGL75A04G273L;
- **GLIUBIZZI FRANCESCO** nato a Palermo (PA) il 09/05/1990, residente a Palermo in via Belgio n.2, codice fiscale GLBFNC90E09G273Z;
- BRUCATO ANGELO nato a Palermo (PA) il 27/01/1953, residente a Palermo in Via Belgio, n. 9, codice fiscale BRCNGL53A27G273S

si conviene e stipula quanto segue:

- 1. E' costituita l'associazione di volontariato ai sensi della legge 266/91 denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT21 SICILIA ONLUS".
- 2. La sede dell'associazione è stabilita a Palermo
- 3. L'associazione ha durata illimitata.
- 4. L'associazione ha per scopo:

lo svolgimento di ogni attività ed iniziativa culturale, medico-scientifica, sportiva, educativa, formativa, pedagogica, artistica e organizzativa finalizzata alla promozione dello sport quale dinamico strumento per valorizzare lo sport integrato e le diverse abilità delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, per favorire una maggiore consapevolezza dell'opportunità di perseguire un'integrazione reale e completa nella società, in particolare nel settore dello sport dilettantistico, promozionale, agonistico, dell'assistenza sociale e sociosanitaria, in armonia e in applicazione dell'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

5. L'associazione è retta dallo statuto composto da **n.16 (sedici)** articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

In particolare lo statuto ribadisce che:

- l'associazione non ha scopo di lucro;
- l'associazione è apartitica ed aconfessionale;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- l'adesione all'associazione così come il recesso sono liberi e volontari;
- il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democratica espressa dai soci;
- le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito.
- 6. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2017, gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, come da statuto.
- 7. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi; gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono il consiglio direttivo dell'associazione che permane in carica per il quadriennio olimpico nelle persone dei signori:
- GLIUBIZZI GIAMPIERO
- **ROCCA GIUSEPPE
- IPPOLITO GIOVANNI ANDREA
- CERNIGLIA RAITANO GIOVANNA
- LI FAVI ANGELO
- GLIUBIZZI FRANCESCO
- BRANCATO ANGELO

Vengono altresì indicati quali revisori del conto i signori:

- MURATORE FRANCESCO
- CASSIBBA FABRIZIO

I membri del Consiglio Direttivo e del collegio dei revisori del conto come sopra nominati dichiarano di accettare le cariche loro conferite.

- 8. I soci fondatori determinano, il primo anno il contributo associativo in euro 0,00(Zero/oo) per ciascun socio.
- 9. I componenti del consiglio direttivo nominati eleggono alla carica di presidente il signor GLIUBIZZI GIAMPIERO, alla carica di vice presidente il signor ROCCA GIUSEPPE e alla carica di segretario il signor IPPOLITO GIOVANNI ANDREA.

- 10. Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti.
- 11. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. Le spese del presente atto e sue dipendenze sono a carico dell'associazione, che le assume.

Letto, accettato e confermato si so Giampiero Gliubizzi Giovanna Cerniglia Raitano	Giuseppe Rocca Angelo Iti favio	Giovanni Andrea Ippolito Francesco Gliubizzi
Angelo Brucato	Francesco Muratore	Fabrizio Cassibba

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO

Registrato il 06 10 20 17 al n. 3531 serie 3 per l'Autorité de l'Autor

Maria Cristina Cangemi (*)

Maria Su delega de Direttore Provi



STATUTO

Art. 1 - Costituzione, sede e scopi

- 1. Uniformandosi e recependo lo statuto ed il regolamento nazionale di SPORT21 ITALIA ONLUS, di cui la presente organizzazione ne è di diretta emanazione, è costituita l'associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT21 SICILIA ONLUS ", organizzazione di volontariato con finalità sportive, indicata in breve, " ASD SPORT21 SICILIA ONLUS -" o associazione, con sede in Via Belgio n. 2 90146 Palermo.
- 2. L'Associazione, per il perseguimento ed il raggiungimento delle proprie finalità statutarie e nel rispetto delle norme dello statuto nazionale di SPORT21 Italia Onlus, può costituire ulteriori sedi periferiche su base provinciale con la sola delibera del Consiglio Direttivo. Potrà altresì essere individuata, con semplice delibera del Consiglio Direttivo, un segreteria operativa da ubicarsi nella provincia in cui risiede il Presidente pro tempore dell'associazione.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

- . Essa si dichiara apolitica e aconfessionale ed ha durata illimitata.
- 5. L'Associazione non si prefigge finalità di lucro, intendendo perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Per il suo funzionamento promuove, avvalendosene, l'impegno volontario sia delle associazioni che la compongono che dei loro volontari, sia dei singoli cittadini che a qualunque titolo intendano contribuire al raggiungimento dei propri scopi secondo le previsioni contenute nelle legge 266/91 alla quale si fa espressamente riferimento e alle leggi regionali in materia di volontariato.
- 6. SPORT21 SICILIA ONLUS potrà essere riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, essa è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, nonché in armonia con lo statuto e con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I., nel rispetto delle normative e delle competenze del C.I.P. e di SPORT21 Italia Onlus.
- 7. A tal fine, nel rispetto del DPCM dell'08.04.2004, SPORT21 SICILIA ONLUS in linea con gli accordi vigenti tra C.I.O. e I.P.C. e ad altre Istituzioni, promuove il valore educativo dello sport, quale programma di crescita culturale, sociale ed intellettuale della comunità civile e di strumento per il superamento e l'integrazione delle diversità, coinvolgendo persone diversamente abili o con esigenze particolari per il miglioramento della loro qualità di vita, in armonia e in applicazione dell'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
- 8. L'attività dell'associazione e le relative iniziative di promozione e formazione si svolgono nell'ambito regionale di propria competenza, nel rispetto degli indirizzi e delle competenze di legge del C.I.O., del C.O.N.I., del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), di SPORT21 Italia e delle sue articolazioni su base regionale con le quali l'associazione potrà stipulare accordi o

convenzioni.

- 9. L'Associazione si impegna a svolgere in ambito regionale ogni attività ed iniziativa culturale, medico-scientifica, sportiva, educativa, formativa, pedagogica, artistica e organizzativa finalizzata alla promozione dello sport quale dinamico strumento per valorizzare lo sport integrato e le diverse abilità delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, per favorire una maggiore consapevolezza dell'opportunità di perseguire un'integrazione reale e completa nella società, in particolare nel settore dello sport dilettantistico, promozionale, agonistico, dell'assistenza sociale e sociosanitaria.
- 10. A tale scopo ed in via non esclusiva, l'Associazione si adopererà per:
 - favorire ed attuare, la massima conoscenza ed approfondimento delle problematiche riguardanti la disabilità intellettiva e relazionale ed un'adeguata azione di integrazione sociale; incentivare studi e ricerche, con l'obiettivo di contribuire a migliorare la vita delle persone con deficit intellettivi organizzando seminari, stage e corsi di formazione ed aggiornamento per tecnici sportivi, dirigenti, medici, operatori socio-sanitari, volontari e in genere per operatori del settore, nonché manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa ritenuta utile ed opportuna, promuovendo le attività del movimento SPORT21 Italia Onlus, in accordo con il CoorDown Onlus (Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down:

favorire la massima diffusione, adesione, partecipazione al movimento SPORTT21 Italia onlus, in accordo con CoorDown Onlus, nonché alle iniziative e agli eventi da questo proposti;

destinati a persone con disabilità intellettiva o relazionale, allo scopo di fornire loro apportunità di sviluppo sociale, fisico e mentale per migliorare la qualità della loro vita; coinvolgere persone non disabili di verio fermina di sviluppo sociale, fisico e mentale per migliorare la qualità della loro vita;

coinvolgere persone non disabili di varie fasce d'età, formandoli quali volontari, nella promozione ed organizzazione delle attività promosse da SPORTT21 Italia Onlus nei livelli provinciale e regionale;

- promuovere, associarsi e collaborare con altri organismi e/o persone aventi i medesimi obiettivi o scopi similari, al fine di perseguire e raggiungere le finalità del presente Statuto;
- migliorare e aumentare la conoscenza di SPORTT21 Italia Onlus da parte della comunità, dei tecnici, dei familiari, dei volontari e di qualunque persona impegnata o che intenda impegnarsi a favore della realizzazione degli scopi contenuti nel presente Statuto;
- organizzare e favorire corsi di istruzione, insegnamento, conferenze, incontri tra genitori e persone interessate, gruppi di discussione e manifestazioni di qualsiasi genere al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione o di ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle finalità indicate;
- stipulare accordi e contratti con enti pubblici a livello regionale, provinciale, comunale, locale o altro, oppure con Federazioni ed Enti di Promozione sportiva di pari livello, semplici associazioni, aziende e società che possano favorire il raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed ottenere decreti, diritti, privilegi e concessioni per agevolare e sostenere una maggiore integrazione delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, attraverso la realizzazione di progetti, manifestazioni ed iniziative promosse direttamente o tramite SPORTT21 Italia Onlus;
- istituire, associarsi, sostenere e sottoscrivere nonché collaborare all'istituzione ed al supporto di associazioni, istituzioni, società, cooperative, club o altri enti nell'ambito regionale che siano di beneficio per l'Associazione e per gli scopi che la stessa si prefigge.
- 11. Nel rispetto di quanto previsto all'art. I commi 5 e 6 del presente Statuto, proporre, organizzare, realizzare e gestire direttamente e/o in collaborazione con altre Istituzioni, Enti Pubblici e Privati, iniziative, manifestazioni, eventi di sport, di cultura e di spettacolo, le cui finalità siano il sostegno, la promozione e la diffusione dei principi, della missione e degli

obiettivi dell'Associazione.

- 12. SPORT21 SICILIA ONLUS è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI, nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM 08/04/2004 e sue successive modifiche e integrazioni ed ottempera alle previsioni statutarie e regolamentari di SPORT21 Italia Onlus.
- 13. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997. n. 460, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - I Soci

- 1. Possono aderire all'associazione sia persone fisiche che persone giuridiche che, condividendone gli scopi, chiedano espressamente di essere ammessi e si impegnino al versamento della quota sociale stabilita annualmente dall'Assemblea. L'attività sociale viene esercitata da persone fisiche attraverso i Presidenti/Legali rappresentanti o persone da loro delegate, appartenenti alle associazioni o enti aderenti che non si trovino in condizione di incompatibilità.
- 2/186ci dell'Associazione si distinguono in: outher Soci volontari;

 - Soci ordinari;
 - Soci atleti:
 - Soci sostenitori.
 - Soci onorari;
- 3. Sono soci volontari tutte le persone, di qualsiasi fascia d'età, che aderiscono liberamente a SPORT21 SICILIA ONLUS e si rendono disponibili a sostenere, attraverso la propria partecipazione e collaborazione attiva, la realizzazione, l'organizzazione e la gestione delle varie attività, iniziative, manifestazioni ed eventi promossi contribuendo a garantire anche migliori servizi a tutti i partecipanti con disabilità intellettiva o relazionale.
 - Essi sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.4 della legge 266/91. Hanno diritto a essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. I loro nominativi saranno inseriti nel registro soci in una apposita sezione.
- 4. Sono soci ordinari persone fisiche o persone giuridiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, ne vogliono sostenere direttamente l'impegno ed intendono farsi carico delle necessità economiche ed organizzative. Previa domanda da inoltrarsi al Consiglio Direttivo, dichiarano la propria completa disponibilità ad operare in favore dell'Associazione e dei suoi obiettivi e sono disponibili al sostegno dell'associazione o attraverso la sottoscrizione della quota associativa annua per l'importo stabilito.
- 5. Sono soci atleti le persone con disabilità intellettiva o relazionale che praticano le discipline sportive e gli allenamenti e partecipano alle gare organizzate direttamente dall'Associazione o dalla stessa riconosciute o promosse.
- 6. Sono Soci Sostenitori coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendono dare un contributo in opere, ingegno o comunque partecipazione, allo scopo di concorrere al

miglioramento individuale e alla piena integrazione delle persone con disabilità intellettiva relazionale.

- 7. Sono soci onorari coloro che l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ritenga opportuno nominare in riconoscimento di meriti peculiari nel campo della politica, dell'economia, dello sport o del sociale; essi sono esentati dal pagamento delle quote sociali.
- 8. La facoltà di ammettere i soci è competenza del Consiglio Direttivo.
- 9. La determinazione dell'ammontare annuo delle quote sociali, ovvero delle varie forme di eventuale rateizzazione o esclusione delle stesse e di ogni altro tipo di agevolazione, sono di competenza esclusiva dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
- 10. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 11. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
- 12. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà e onestà.
- 13. I soci volontari e i soci atleti partecipano nei momenti della formazione, dell'aggiornamento, degli scambi di esperienze e nei momenti organizzativi.

Art. 3 - Procedure per l'ammissione a socio

- 1. Chiunque intenda aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione.
- 2. La domanda deve contenere tutti i dati personali necessari, la dichiarazione di condividere le finalità, che l'associazione si propone, e l'impegno ad osservarne Statuto e Regolamenti. I soci persone giuridiche allegano il proprio statuto e una relazione sulle loro attività.
- 3. In caso di diniego il Consiglio Direttivo è comunque tenuto a esplicitare con comunicazione scritta la motivazione del diniego attraverso il quale è possibile il ricorso al collegio arbitrale.
- 4. La qualità di Socio si acquisisce a far data dalla approvazione della domanda ed ha validità per l'anno in corso.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

- 1. I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a:
 - partecipare alle manifestazioni, iniziative e qualsiasi altro evento sportivo, culturale, sociale, artistico e ricreativo promosso ed organizzato;
 - partecipare alle attività inerenti la formazione, l'aggiornamento e gli scambi di esperienze tra i vari componenti dell'associazione;
 - prendere parte attiva alla costituzione e sviluppo di una rete di comunicazione tra tutti i soci, allo scopo di favorire il maggiore flusso di notizie, il più alto livello di informazione e la migliore partecipazione alle varie attività promosse e realizzate a livello periferico, regionale, nazionale ed internazionale;
 - frequentare, compatibilmente con gli orari e gli spazi disponibili, i locali della sede e delle

sedi periferiche.

- 2. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a collaborare secondo le proprie capacità e disponibilità alla realizzazione delle iniziative e/o manifestazioni, promosse da SPORT21 SICILIA ONLUS ed a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
- 3. I soci, con la sottoscrizione della domanda di adesione, si impegnano a rispettare i seguenti obblighi e/o doveri:
 - effettuare il pagamento della quota associativa annuale nei termini e nei modi previsti:
 - dichiarano di essere consapevoli, di attenersi e rispettare le norme previste dal presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea e tutte le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - si impegnano ad osservare il Codice di Comportamento Sportivo.
- 4. 2 Soci cessano di far parte dell'Associazione:
 - -per dimissioni, da presentarsi per iscritto; tale recesso ha efficacia dall'anno successivo a quello nel quale l'associazione riceva la notifica della volontà di recesso;
 - inattività e/o la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività e/o alla vita associativa per un periodo superiore ai 10 mesi consecutivi;
 - per mancato pagamento delle quote sociali entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno relativamente al quale è dovuto il pagamento;
 - per radiazione comminata dagli organi di giustizia, con comunicazione scritta all'interessato che deve contenere le motivazioni per le quali il provvedimento sia stato deliberato, quali il compimento di atti contrari alla legge, la violazione dello Statuto o Regolamento Sociale o, comunque, per l'esecuzione di atti lesivi degli interessi e dell'immagine dell'Associazione.
- 5. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
- 6. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo e, quindi, dell'Associazione, per i soci che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.
- 7. SPORT21 SICILIA ONLUS risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
- 8. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
- 9. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 5 - Organi e strutture dell'Associazione

- 1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente:
 - il Direttore Regionale;
 - il Revisore o Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio Arbitrale;
- e nelle seguenti strutture territoriali qualora costituite su base regionale:
- i Direttori Provinciali;
- i Comitati Esecutivi Provinciali:
- 2. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in **situazione** permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
- 3. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

Art. 6 - Assemblea dei soci

- 1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in base al comma 3 del presente articolo.
- 2. Assemblea ha la funzione di indirizzo e controllo dell'Associazione in conformità con lo spirito e le linee guida di SporT21 Italia Onlus, definisce le linee progettuali e provvede a:
 - a) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote sociali annuali;
 - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - d) approvare le linee progettuali, del programma delle iniziative e dei bilanci preventivo e consuntivo;
 - e) eleggere il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti
 - f) modificare lo statuto;
 - g) sciogliere l'associazione.
- 3. Per aver diritto a partecipare all'Assemblea i soci devono essere in regola con le quote associative e non devono essere stati sottoposti a provvedimenti di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
- 4. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- 5. L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:
 - a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;
 - b) sia consentito:
 - al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea se palese, o in differita mediante voto elettronico per le votazioni a scrutinio segreto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.
 - In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove

dovrà essere stata convocata l'assemblea).

- 6. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e bilancio preventivo entro il 30 aprile o quanto ricorrano i termini per il rinnovo delle cariche sociali o per la definizione delle linee progettuali.
- 7. L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Soci. In questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro tre mesi successivi a quello della richiesta; la convocazione dovrà essere recapitata ai soci almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
- 8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 9. I soci possono intervenire all'Assemblea di persona o per delega, purché tali deleghe siano rilasciate a soci aventi diritto al voto. Nessun socio può rappresentare, oltre a se stesso, più di tre associati.
- La convocazione dell'Assemblea deve avvenire per affissione presso la sede sociale o per avviso scritto da inviarsi ai soci per posta o per posta elettronica o via fax, con la precisazione dell'ordine del giorno e dell'elenco degli aventi diritto al voto, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita di svolgimento della sessione stessa.
- 11. L'Assemblea ogni quattro anni elegge, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, con votazioni a scrutinio segreto e secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto, i membri del Consiglio Direttivo, il Revisore o i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico ed è composto da un minimo di tre e un massimo 13 (tredici) membri, tra cui il Presidente che ne presiede e coordina i lavori. Nella sua composizione il Consiglio Direttivo dovrà prevedere, su base elettiva, la presenza di almeno 1/3 di familiari (genitori o fratelli) di cui almeno 1 (uno) dovrà essere un socio/a atleta. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.
- 2. Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo possono essere espressi voti limitatamente ai 3/4 dei membri eleggibili e sono dichiarati eletti, per ciascun organo, candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti.
- 3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario il Vice Presidente con funzioni vicarie. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri eletti si procederà alla rielezione dell'intero Consiglio Direttivo

- 4. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, con apposite deleghe, nella conduzione dell'attività dell'Associazione, lo sostituisce nelle competenze in caso di impedimento o di assenza temporanea, danno esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Tuttavia, al Vice Presidente non possono essere attribuiti, ex delega, i poteri istituzionalmente riservati alla competenza esclusiva del Presidente.
- 5. In ottemperanza al fatto che SporT21 Italia Onlus promuove in ogni modo l'opportunità che persone diversamente abili siano loro stessi testimonial privilegiati della propria esperienza abilitativa, ricoprendo ruoli ufficiali all'interno degli organi direttivi l'Associazione prevede l'opportunità che all'interno del Consiglio Direttivo sia riservato almeno un posto al rappresentante degli Atleti/e con disabilità intellettiva e relazionale, regolarmente iscritto quale socio atleta e partecipante all'attività promossa.
- 6. Possono candidarsi alla carica di componenti del Consiglio tutti i soci, persone fisiche, dell'Associazione, presentando apposita candidatura individuale scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'assemblea elettiva.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi membri; decide a maggioranza semplice con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

- 8. Il Consiglio Direttivo promuove e coordina l'azione politica secondo gli indirizzi programmatici dettati dall'Assemblea ed in particolare:
- a. approva il programma annuale di attività dell'Associazione e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria per il regolare raggiungimento degli scopi associativi;
 - b. nomina, su proposta del Presidente, anche tra persone esterne all'Associazione stessa, il Direttore Regionale o Direttore Sportivo, che dovranno operare nel rispetto delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea, condividendo le finalità del presente Statuto;
 - c. determina la durata in carica di tutti i collaboratori e delibera sul regolare funzionamento degli uffici e dei gruppi di lavoro, eventualmente costituiti;
 - d. provvede all'elaborazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
 - e. delibera l'istituzione di sedi periferiche o comunali;
 - f. decide, in via di urgenza, su tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci;
 - g. propone all'Assemblea i nominativi dei soci onorari;
 - h. delibera, per gravi motivi, la denuncia dei soci da presentarsi agli organi di giustizia;
 - i. propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative;
 - j. ogni altra incombenza non attribuita all'assemblea dallo statuto o da disposizioni legislative.
- 9. La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita e non può dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.
- 10. Ogni componente del Consiglio Direttivo, che per tre volte consecutive si renda assente dalle riunioni senza giustificato motivo, decadrà dalla carica e verrà sostituito, su delibera dello stesso Consiglio Direttivo, dal primo dei non eletti.

Art. 8 - Il Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri e ne coordina i lavori, ha la legale rappresentanza dell'associazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente convoca e presiede i lavori dell'Assemblea e svolge le attività necessarie alla vita dell'Associazione in stretta collaborazione con i Vice Presidenti, con i membri del Consiglio Direttivo, cui può conferire procure speciali o generali per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Associazione.

Art. 9 - Il Presidente Onorario

- 1. L'Assemblea dei soci può nominare, su proposta del Presidente dell'Associazione, fra i propri membri e/o tra altre personalità del mondo della cultura, della scienza, dell'economia, dell'arte, dello sport o dello spettacolo, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi.
- 2. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri; egli può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed ai lavori dell'Assemblea dei Soci.

Art. 10 - Direttore Regionale

- 1. SPORT21 SICILIA ONLUS svolge la propria attività istituzionale attraverso una struttura operativa regionale preposta ad attuare le linee programmatiche definite dall'Assemblea dei Soci, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, garantendo, quindi, un'adeguata rete di comunicazione tra tutti i soci. L'attività è coordinata dal Direttore Regionale, nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
- La struttura operativa è preposta ad approfondire e curare gli aspetti tecnici, organizzativi, educativi, scientifici e psicopedagogici delle varie attività, iniziative e progetti promossi da SPORTT21 Italia Onlus a livello nazionale e da SPORT21 SICILIA ONLUS per il livello regionale.
- 3. Questa struttura, per garantire una idonea sinergia tra gli Organi Nazionali e le strutture periferiche, è composta da:
 - il Presidente dell'Associazione;
 - il Direttore Regionale;

Jone

ile di

- i Direttori Provinciali; (qualora istituiti)
- un rappresentante dei soci volontari
- un rappresentante dei soci Atleti.

Art. 11 - Revisore Contabile o Collegio dei Revisori dei Conti.

- 1. Il Revisore Contabile o Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
- 2. L'Assemblea può eleggere o un solo Revisore oppure un Collegio fino ad un massimo di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente del collegio, eletto sempre dall'Assemblea.

- 3. Il Revisore o il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione e sulla regolare tenuta delle scritture contabili, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge, in particolare quelli relativi alle ONLUS. A tal fine il Revisore o il Collegio deve redigere ogni anno una relazione relativa al bilancio consuntivo. I Revisori dei Conti ricevono tutte le convocazioni del Comitato di Gestione e possono assistere alle riunioni.
- 4. Ai Revisori dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio, l'eventuale compenso nella misura stabilita dal Consiglio direttivo nell'atto di nomina e per tutta la durata dell'incarico.

Art. 12 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, nonché da tutti gli altri beni che le pervenissero, intendendosi a tal fine legittimata a ricevere donazioni ed erogazioni ai sensi delle normative in vigore, nonché da altri supporti finanziari espressamente destinati ad incremento patrimoniale, a vantaggio delle iniziative attinenti e dagli avanzi di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

ap dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

- c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- e) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- 3. Per realizzare le entrate di cui sopra, l'Associazione può ottenere, raccogliere e ricevere denaro e fondi tramite contributi, donazioni, sottoscrizioni, prestiti, manifestazioni di raccolta fondi o tramite qualunque altro metodo idoneo, nonché per consentire il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
- 4. L'associazione può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati. Può, inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice civile, accettare donazioni, trust, vincoli di destinazione d'uso e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
- 5. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso

la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 13 - Bilancio

- 1. L'anno finanziarlo comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea, accompagnati dalla relazione del Revisore Contabile, il bilancio di previsione e quello consuntivo; quest'ultimo dovrà essere approvato indicativamente entro il 30 aprile di ogni anno.
- 2. Il bilancio che verrà proposto all'Assemblea dovrà contenere le entrate e le uscite. Dovranno essere incluse nelle entrate in particolare:
 - a) le quote delle Associazioni aderenti
 - b) le eventuali donazioni in denaro, in beni mobili ed immobili;
 - c) gli eventuali contributi pervenuti da Enti Pubblici o da associazioni o da privati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Dovranno essere incluse nelle uscite tutte le spese di funzionamento e per gli scopi del presente statuto, comprese le spese per la partecipazione dei componenti a convegni e corsi per il miglior funzionamento dell'associazione e i rimborsi spese sostenute dai componenti per l'espletamento di mansioni affidategli.

3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, compresa la beneficenza, ai sensi dell'art 30 D.L. n.185 del 29.11. 08 convertito in legge n.2 del 28.01.09.

Art. 14 - Clausola Compromissoria e Collegio Arbitrale

- 1. Tutti i soci s'impegnano a rimettere ad un collegio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, che sono originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale, nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.
- 2. Il collegio Arbitrale è costituito da tre membri: due di essi vengono nominati, uno ciascuno dalle parti, e provvedono quindi alla designazione del terzo membro quale Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente è demandata al Presidente del Corte d'Appello competente per territorio, che dovrà provvedere anche alla nomina dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.
- 3. Gli Arbitri decidono come amichevoli compositori, inappellabilmente e con le modalità previste nel regolamento di giustizia.
- 4. Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina del Presidente e, per l'esecuzione, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria dell'Associazione, che ne dovrà, altresì, dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 15 - Scioglimento, modifiche statutarie



- 1. Le modifiche statutarie potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo o da qualsiasi aderente. Sono deliberate dall'Assemblea e devono ottenere la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
- 2. Qualora nell'OdG dell'Assemblea siano previste modifiche al presente statuto, alla convocazione stessa dovrà essere allegato il testo delle modifiche proposte.
- 3. Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli aventi diritto. I beni dell'associazione e il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a SPORT21 Italia Onlus, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni di volontariato non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, ne fini di lucro o speculativi.